



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Prot. RM/2023/0001149
del 29/05/2023

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE N. 10 del 29 maggio 2023

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società Di Duca Costruzioni S.r.l. per lo svolgimento della Campagna Mobile per il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi nell'ambito del cantiere presso l'Aeroporto militare Francesco Baracca in loc. Centocelle, Roma, foglio n. 952, particella n. 1112 (parte) - Municipio Roma V.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed, in particolare:
 - a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

- b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
 - c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
 - d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
 - e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “*Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025*”.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e ss.mm.ii. di Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- il Decreto legislativo del 3 settembre 2020, n. 121, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*”;
- il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;
- il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle *“Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”*;
- la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”*;
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante *disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l'art. 14 bis *“Cessazione dalla qualifica di rifiuto”*;
- la Delibera SNPA 67/2020, recante *“Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante *“Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante *“Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante *“Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”*
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”*;
- la Delibera del Consiglio Regionale Lazio 5 agosto 2020, n. 4, recante *“Piano Regionale di Gestione dei rifiuti della Regione Lazio”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di*

Visto, altresì

il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario con Ordinanza n. 7 del 1° dicembre 2022.

Premesso che

con nota acquisita dalla Regione Lazio con prot. R.U. I. n. 0866106 del 12.09.2022, la Società Di Duca Costruzioni S.r.l., con sede legale in Atina (FR), via della Vandra 2837, cap. 03042, CF/PIVA 01995380605, ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 208, co. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per lo svolgimento di una campagna di recupero rifiuti (R5) mediante l'esercizio di un impianto mobile, presso l'aeroporto militare Francesco Baracca sito in Centocelle – Roma;

l'impianto mobile, che verrà utilizzato per la campagna in argomento, costituito da un Frantoio Marca REV-modello UFS 100/AI, matricola n. 10313, di proprietà della ditta stessa, è stato autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione G01746 del 19 febbraio 2021, di cui all'Allegato 1 alla presente Disposizione;

la Regione Lazio ha condotto l'istruttoria relativa alla realizzazione della campagna mobile in esame ai sensi della D.G.R. Lazio n. 864/2014;

la Regione Lazio ha trasmesso, con nota prot. R.U. U. n. 1100901 del 07.11.2022, la “Relazione di chiusura dell'istruttoria svolta dagli Uffici Regionali dell'Area A.I.A.”, acquisita in atti al protocollo commissariale n. RM/166 del 07.11.2022,

all'istanza è stata allegata la seguente documentazione:

- Relazione tecnica;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'accettazione dell'incarico di direttore tecnico;
- Organigramma del personale adibito all'esercizio dell'impianto;
- Estratto conforme dello strumento urbanistico vigente con evidenziata l'area oggetto dell'istanza;
- Copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- Attestazione versamento tariffa istruttoria a favore della Regione Lazio;

la documentazione, sia tecnica, sia amministrativa, relativa al procedimento è pubblicata presso il box regionale al seguente link: <https://regionelazio.box.com/v/DiDucaCampagna2022>

Considerato che

ai sensi di quanto disposto dal co. 15 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare all'Autorità Competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività;

la Legge n. 108/2021 all'art. 35, co. 2 punto I-bis ha inteso modificare la lettera z. b) dell'allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., escludendo a tutti gli effetti dalla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) le campagne di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione aventi durata temporale inferiore ai 90 giorni;

ai sensi dell'art. 8 “Norme transitorie e finali” del Decreto MiTE n. 152/2022, per quanto concerne gli impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti autorizzati *“il produttore, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 2006”*;

con Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, art. 11, co. 8-undecies, il suddetto termine è stato altresì prorogato di un ulteriore anno rispetto alla primitiva scadenza, fissandolo alla data 4 maggio 2024;

alla luce delle suddette norme, per l'impianto mobile che eserciterà la campagna in argomento,

autorizzato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G01746/2021, la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. può usufruire della proroga sino al 4 maggio 2024 per la presentazione all'Autorità Competente dell'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione finalizzata all'adeguamento al D.M. 152/22, per quanto concerne i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuti degli "aggregati riciclati e recuperati";

la campagna si inserisce nell'ambito delle operazioni di rimozione e gestione delle macerie provenienti dal cantiere presso l'Aeroporto Militare Francesco Baracca in loc. Centocelle;

il progetto consiste nell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (R5) codificati con EER 170107 e EER 170904, per un quantitativo complessivo di circa 2.000 mc (pari a circa 4.400 tonnellate), e con EER 170302, per un quantitativo di circa 1.000 mc (pari a circa 1600 tonnellate);

l'impianto mobile di cui sopra è stato autorizzato con le seguenti capacità di gestione dei rifiuti:

- potenzialità annuale pari a 120.000 t/anno, per 250 giorni lavorativi;
- potenzialità giornaliera pari a 480 t/giorno, per 8 h lavorative, con 60 t/h (massima produzione oraria).

Considerato, altresì, che

la campagna avrà una durata di giorni 40 (quaranta);

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al processo di gestione dei rifiuti presso l'impianto sono contenute nella relazione tecnica allegata, di cui all' Allegato 2 alla presente Disposizione;

il progetto non deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale in quanto la campagna mobile avrà durata inferiore ai 90 giorni;

i materiali recuperati verranno riutilizzati in cantiere andando a colmare i dislivelli derivanti dagli scavi, per sottofondi stradali e rinfiando di tubazioni e pozzetti;

in ossequio al principio di leale collaborazione, l'Area A.I.A. della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio, con nota R.U. U. prot. n. 0889358 del 16.09.2022, ha dato avvio al procedimento al fine di acquisire dagli enti competenti il rispettivo parere di competenza, così come previsto dall'allegato "B" della citata D.G.R. Lazio n. 864/2014;

alla nota regionale sopra citata ha dato riscontro ARPA Lazio - Unità Valutazioni Ambientali, con nota acquisita al protocollo regionale R.U. I. n. 0915012 del 23.09.2022, nella quale sono stati riportati i seguenti rilievi e valutazioni tecniche:

- a) si precisa che la presente campagna di attività interessa rifiuti classificati con codice EER 170107 – miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06, EER 17 09 04 – rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03. È presente poi una incongruenza nell'elenco delle tipologie di rifiuti nella tabella di cui a pagina 9 della Relazione Tecnica, laddove alla descrizione 'Terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503' si fa corrispondere il codice EER 170107 anziché il corretto EER 170504. Inoltre al paragrafo 7.1.1 della medesima relazione si legge che "i rifiuti presenti sono stati caratterizzati come 170107, 170904 e 170302". Tenendo anche conto del fatto che il Proponente descrive i rifiuti da sottoporre a recupero come "cumuli di materiali inerti, derivanti da attività edilizie, depositati su un'area pavimentata in conglomerato bituminoso", resta inteso che l'attività della campagna debba riguardare esclusivamente i rifiuti autorizzati. A titolo di completezza si rappresenta che i codici EER 170504, EER 170302 e EER 170107 risultano autorizzati dalla Determinazione della Regione Lazio n. G01746 del 19/02/2021;
- b) il quantitativo di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero, al di là dell'incongruenza rilevata, pari a 4.400 t, è in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile di cui alla citata autorizzazione regionale, risultante pari a 120.000 tonnellate/anno. In considerazione invece della quantità giornaliera ed oraria da trattare, il proponente specifica che si intendono processare 50 t/h di rifiuti, mentre il dato giornaliero non risulta specificato; si ricorda che l'impianto mobile è autorizzato per una potenzialità massima di trattamento di 480 t/giorno e 60 t/h. La società intende sottoporre i rifiuti ad operazioni R5, in coerenza con il fatto che il medesimo impianto mobile è autorizzato alla sola operazione di recupero R5 di cui all'Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006;
- c) con riferimento al processo di classificazione dei rifiuti oggetto della campagna che ha condotto

all'attribuzione di codici EER 170107 e 170904 identificati con "voce a specchio" nel Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, al di là dell'ammissibilità dei medesimi a recupero presso l'impianto de quo, si precisa che il Proponente al paragrafo 5 della Relazione Tecnica dichiara che "su campioni prelevati da cumuli sono stati eseguite dalla committenza le analisi di caratterizzazione del rifiuto con annesso test di cessione"; tuttavia la ditta non specifica che le analisi devono avere lo scopo di accertare la non pericolosità di tali rifiuti ai fini dell'esecuzione della campagna di recupero mediante le verifiche stabilite dalla normativa vigente. Si richiama quindi l'attenzione del Proponente sui contenuti degli accertamenti analitici svolti in autonomia avendo cura di tenere la relativa documentazione a disposizione presso il sito ove sarà ubicato l'impianto durante tutta l'esecuzione della campagna ed esibirla a richiesta degli enti di controllo;

- d) è onere della Ditta mettere in atto ogni procedura utile ad evitare l'ulteriore contatto diretto dei rifiuti da sottoporre a lavorazione presso l'impianto mobile con la matrice suolo. È opportuno provvedere alla copertura dei cumuli di rifiuti in caso di eventi meteorici, ed osservando che l'impianto mobile non deve produrre alcun effluente liquido, l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti rimane cura del Gestore l'allestimento di idonei sistemi di contenimento, restando inteso che gli eventuali effluenti gestiti come rifiuti devono essere smaltiti a norma di legge. In ogni caso, in base alla disponibilità presso il sito, si prediliga il posizionamento dei rifiuti da trattare e del macchinario su area pavimentata ovvero si dia seguito alle previsioni impiantistiche in accordo alle quali "durante le lavorazioni è prevista la posa di un telo in plastica posto sotto al trituratore al fine di intercettare eventuali sversamenti di fluidi oleodinamici derivanti da perdite accidentali delle tubazioni o eventuali rotture" (pagina 18 della Relazione Tecnica);
- e) ai fini della definizione delle attività, dei procedimenti e dei metodi di riciclaggio e di recupero di materia per l'ottenimento di materie prime secondarie/EoW con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, ovvero per l'utilizzo/recupero di rifiuti per attività di realizzazione di opere, si deve fare riferimento agli specifici capitoli del DM Mite n.152 del 22/09/2022, "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che dispone i Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (art.3) e le procedure per effettuare la Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni (art.5);
- f) ciascun cumulo di rifiuti e/o materiale recuperato deve essere caratterizzato da un'altezza massima di 6 metri e una pendenza massima di 45° in ottemperanza alla DGR n.34 del 26/01/2012;
- g) le misure di contenimento per la riduzione delle acque meteoriche di dilavamento devono interessare anche i rifiuti in uscita, oggetto di deposito temporaneo presso l'area interessata alla localizzazione dell'impianto, al fine di evitare possibili dilavamenti e dispersioni dei materiali.

Atteso che

con nota prot.n. RM/514 del 22.03.2023, il Commissario Straordinario ha richiesto i seguenti, ulteriori chiarimenti alla Società Di Duca Costruzioni S.r.l.:

- elenco dei codici EER che si intende gestire presso l'impianto e relativi quantitativi;
- descrizione del processo di recupero ai fini della cessazione della qualifica fidi rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione, con riferimento alle specifiche norme di settore ...;

riguardo agli aggregati riciclati, in relazione al fatto che la Legge n. 14 del 28/02/2023 ha prorogato al 4 maggio 2024 il termine per l'adeguamento degli impianti al menzionato D.M. n. 152/20222, si chiede se l'impianto mobile che eserciterà la campagna di recupero in argomento, autorizzato con Determinazione della Regione Lazio n. G01746/2021, si sia già adeguato a detta norma ravvisando che, in caso positivo, la stessa campagna mobile dovrà garantire che i prodotti ottenuti dal processo di recupero finalizzato all'End of Waste rispettino le caratteristiche specifiche tecniche e ambientali dettate dal suddetto decreto;

la suddetta Società, con nota in atti acquisita al protocollo commissariale n. RM/521 del 23.03.2023, di cui all'Allegato 3 alla presente Disposizione, ha fornito il riscontro alla suddetta richiesta dichiarando, in

particolare:

- che intende gestire presso l'impianto mobile i codici rifiuti 170107, 170904 e 170302 per un totale di 6.000 tonnellate;
- che l'impianto mobile che eserciterà la campagna non è adeguato al D.M. 152/2022, relativo all'End of Waste degli inerti riciclati, e che, pertanto, *“i prodotti in uscita al fine di poter essere caratterizzati come EoW dovranno rispettare quanto previsto dal DM 69/2018 per quanto riguarda le miscele bituminose e quanto previsto dal D.M. 5/2/98, per gli inerti ...”*;

sono state considerate esaustive le informazioni e indicazioni fornite nella relazione tecnica, allegata all'istanza di cui al prot. R.U. I. n. 0866106 del 12.09.2022, come integrate dalla nota atti prot. Commissario RM/521 del 23.03.2023 e che, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, sono da intendersi acquisiti in senso positivo i pareri di competenza degli Enti ai quali sono stati richiesti non pervenuti nei termini previsti dal co. 15 art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

Considerate tutte le motivazioni di cui in premessa e nei *considerata*, che qui si intendono integralmente richiamate, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Area A.I.A. della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio in ossequio al principio di leale collaborazione

DISPONE

- A. la conclusione positiva del procedimento di autorizzazione avviato con nota Regione Lazio prot. con nota. R.U. U. prot. n. 0889358 del 16.09.2022, con effetto di accoglimento dell'istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 208 co. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisita agli atti della Regione Lazio con prot. R.U.U. n. 0866106 del 12.09.2022, per lo svolgimento della Campagna Mobile per il recupero (R5) di rifiuti non pericolosi nell'ambito del cantiere presso l'Aeroporto militare Francesco Baracca - Municipio Roma V;
- B. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, co. 15, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Di Duca Costruzioni S.r.l., con sede legale in Atina (FR), via della Vandra 2837, cap 03042, CF/PIVA 01995380605, allo svolgimento della campagna mobile per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (R5) nel cantiere sito nel Comune di Roma Capitale, loc. Centocelle, presso l'Aeroporto militare Francesco Baracca - foglio n. 952, particella n. 1112 (parte) - Municipio Roma V;
- C. di stabilire che l'autorizzazione di cui alla lettera B. è rilasciata in conformità alla documentazione allegata all'istanza richiamata alla lettera A. ed alla successiva integrazione di cui al prot. RM/521 del 23.03.2023, come dalla presente Disposizione precisati;
- D. di specificare che per la campagna mobile sarà utilizzato l'impianto mobile marca REV – modello UFS 100/AI - Matricola n. 10313, autorizzato con Determinazione Regione Lazio G01746 del 19.02.2021;
- E. di specificare che la durata della campagna mobile è di 40 giorni lavorativi effettivi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività e che saranno trattati rifiuti codificati con EER 17 01 07 “miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106”, EER 170904 “Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e EER 170302 “ miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301”;
- F. di specificare che saranno gestite presso l'impianto 6.000 tonnellate di rifiuti;
- G. di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto dei rilievi e delle valutazioni tecniche di cui alla nota Arpa Lazio prot. Regione Lazio R.U. U. n. 0915012 del 23.09.2022, riportati nei *considerata*, di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella Determinazione Regionale n. G01746/2021 relativa all'autorizzazione dell'impianto che eserciterà la presente campagna mobile, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
 - 1) la Società Di Duca Costruzioni s.r.l. dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio nonché gli orari di esercizio dell'impianto;
 - 2) stante l'identificazione dei rifiuti in ingresso presso l'impianto EER 170904 come “voce a

specchio”, gli stessi dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici, come già prescritto da Arpa Lazio al punto b), e dette analisi dovranno essere finalizzate a dimostrarne la non pericolosità. I relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;

- 3) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti;
- 4) per quanto riguarda il processo finalizzato all'end of waste degli aggregati riciclati, stante l'entrata in vigore, il 4 novembre 2022, del Decreto MiTE n. 152/2022, costituente la disciplina di settore per l'end of waste degli “aggregati riciclati e recuperati”, ma potendo l'impianto mobile usufruire del regime transitorio per l'adeguamento dettato dall'art 8 del medesimo decreto, termine prorogato al 4 maggio 2024 dalla Legge n. 14/2023, i materiali recuperati dovranno rispettare le specifiche tecniche di cui al di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, in base al quale il recupero R5 è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo di cui allo stesso decreto, mentre il prodotto recuperato deve possedere caratteristiche conformi all'allegato C della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205.

Solo nel caso in cui, prima dell'inizio della campagna mobile in argomento, l'impianto mobile fosse già adeguato, mediante istanza di rinnovo, a quanto previsto dal menzionato Decreto MiTE n. 152/2022, il processo di recupero dell'impianto mobile dovrà garantire che l'end of waste rispetti caratteristiche e specifiche tecniche e ambientali dettate dal suddetto decreto.

La presente prescrizione sostituisce integralmente la prescrizione Arpa Lazio riportata nei *considerata* al punto e);

- 5) riguardo alla gestione presso l'impianto mobile dei rifiuti catalogati con EER 170302, si ravvisa che il processo finalizzato all'end of waste del conglomerato bituminoso proveniente dal fresato d'asfalto dovrà rispettare quanto previsto dalla norma tecnica di settore, D.M. 68/2018. In particolare:
 - ✓ dovrà essere trasmessa la relazione di conformità del granulato di conglomerato ottenuto dal processo di recupero secondo quanto previsto dall'art. 4 dello stesso decreto.
 - ✓ secondo quanto previsto dal suddetto decreto, Allegato 1, parte b)1, dovranno essere effettuati controlli visivi sui rifiuti in ingresso all'impianto atti a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso;
- 6) i cumuli dei rifiuti in messa in riserva dovranno essere separati per codici EER;
- 7) i rifiuti di scarto prodotti nel corso della campagna di recupero dovranno essere inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed essere gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del su richiamato Decreto Legislativo;
- 8) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. dovrà nebulizzare i cumuli di rifiuti al fine di evitare la dispersione delle polveri;
- 9) per quanto attiene gli aspetti relativi all'inquinamento acustico:
 - ✓ dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti e gli eventuali interventi di mitigazione acustica atti a garantire che non venga incrementato il valore del rumore residuo pari a 55 dB al punto R2, individuato nell'istituto scolastico “Pino Puglisi”, recettore sensibile di classe I;
 - ✓ il responsabile dell'attività dovrà procedere alla verifica di compatibilità dei livelli di rumore del cantiere in esercizio con quanto preventivamente stimato e, in caso di difformità, presentare nuova documentazione di impatto acustico ambientale;
 - ✓ come previsto dal "Regolamento di disciplina della Gestione del rumore ambientale sul territorio di Roma Capitale", gli esiti della suddetta verifica devono essere descritti in apposita relazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica iscritto all'E.N.T.E.C.A. entro 7 giorni dall'inizio dell'attività, che dovrà essere detenuta presso il cantiere a disposizione delle Autorità di controllo e vigilanza;
- 10) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. dovrà rispettare, nell'esercizio dell'impianto, i criteri

igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, evitando la perdita accidentale dei rifiuti e la formazione di odori sgradevoli;

- 11) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 12) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l. dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile
 - 13) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l., concluse le operazioni di recupero, dovrà dare comunicazione al Commissario Straordinario sia degli effettivi quantitativi di rifiuti in ingresso presso l'impianto, sia dei quantitativi di prodotti riciclati in uscita dallo stesso impianto di recupero. Di questi, dovrà documentare i quantitativi effettivamente riutilizzati in situ, come previsto dal progetto, e quelli eventualmente in esubero, specificandone il relativo destino, avendo cura di conservarne la relativa documentazione di tracciabilità presso la sede legale per la durata prevista dalle norme di settore. Inoltre, dovrà aver cura di conservare presso la sede legale anche la documentazione prevista dalle vigenti norme relative all'end of waste relativa a:
 - ✓ caratterizzazione e certificazione del granulato di conglomerato bituminoso e degli aggregati riciclati in uscita dall'impianto,
 - ✓ rifiuti in ingresso all'impianto,
 - ✓ campioni di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ecc.;
 - 14) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l., dovrà conservare per tre anni, presso il cantiere, e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
 - 15) concluse le operazioni di recupero, la Società dovrà ripristinare il sito interessato dalla campagna mobile in argomento;
 - 16) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l., prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, dovrà:
 - attestare il rinnovo della polizza assicurativa, vigente almeno fino al termine della campagna in argomento, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro;
 - in alternativa a quanto sopra, presentare la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a € 100.000 (euro centomila/00);
 - 17) la Società Di Duca Costruzioni S.r.l., prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014, dovrà attivare o essere in possesso di una polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato di € 5.000.000 (euro cinquemilioni/00).
 - 18) come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014, a conclusione della campagna, su richiesta della Società e previa verifica da parte della struttura commissariale, si procederà allo svincolo delle polizze relative alle garanzie finanziarie prestate;
 - 19) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti prescrizioni e/o provvedimenti di competenza anche di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro;
- H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;
- I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- J. di precisare che in autotutela si potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;

K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Società interessata ed agli Enti/Uffici coinvolti nel presente procedimento.

I documenti e gli atti del procedimento relativi al presente provvedimento sono tutti consultabili presso l'Ufficio di Supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 - Direzione 2 Programmazione e Gestione dei Rifiuti a Roma.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Roma Capitale nella specifica sezione "*Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025*", di cui al seguente link: <https://www.comune.roma.it/web/it/commissario-straordinario-di-governo-giubileo-2025.page> e trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "*Codice del Processo Amministrativo*".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025

Roberto Gualtieri